

**CO.RE.COM. ABRUZZO**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

**Deliberazione n. 19 del 14/05/2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 10,30, presso gli Uffici del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
<b>Presidente</b>	Filippo Lucci	X	
<b>Componenti</b>	Alberto Capo	X	
	Nazario Cotturone		
	Alfredo D'Alessandro	X	
	Chiara D'Onofrio		

Assiste la Dott.ssa Michela Leacche

**IL COMITATO**

VISTO l'art.1, comma 6, lettera b), n.8 della Legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera AGCOM 53/99/CONS contenente il "Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Corecom";

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 con la quale è stato istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom), per lo svolgimento delle funzioni di governo, di garanzia e controllo in tema di comunicazione;

VISTO l' Accordo quadro approvato e sottoscritto il 25 giugno 2003 d'intesa tra la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome - Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, sottoscritto il 25 giugno 2003 con cui si è dato avvio alla prima attuazione dell'attività delegata in forma sperimentale alla quale è seguita apposita Convenzione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Corecom Abruzzo, sottoscritta in data 7 settembre 2006 e nella quale è stato previsto all'art. 4 , comma 1 lettera c) l'attività di "*vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale*" in via sperimentale.

VISTO il successivo Accordo Quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 con cui i predetti attori hanno nuovamente ribadito i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni ed individuato le materie delegate. Infatti, all'art. 3, comma 2, lettera f) dell'ultimo Accordo è stato previsto, tra le altre cose, anche l'esercizio di "*vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale*".

VISTA l'ultima Convenzione, sottoscritta in aprile 2011, che all'art. 4, c. 1 lettera c) ha stabilito tra le funzioni delegate la *“vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale”* in via ordinaria.

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 ed in particolare l'art. 8;

VISTO Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 del Testo unico della radiotelevisione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – S.O. n. 150 ed in particolare gli art. 3, 7, 8 e 13;

VISTE le direttive impartite dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni nell'Allegato A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”* e le *“Linee guida fornite dalla medesima Autorità per l'esercizio della funzione delegata di vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale”*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 138/14/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2014 con la quale è stato adottato il regolamento relativo alla campagna elettorale per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la deliberazione AGCOM n. 140/14/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 3 aprile 2014 con la quale è stato adottato il regolamento per la consultazione elettorale per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo e la deliberazione AGCOM n. 139/14/CONS ( G.U. n. 79 del 3 aprile 2014), di recepimento del regolamento per le Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, tutte fissate per il giorno 25 maggio 2014;

CONSIDERATO che le disposizioni attuative della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie deliberate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attribuiscono ai CORECOM precise funzioni di vigilanza sul rispetto dei principi generali del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, nonché di controllo sulla corretta ed uniforme applicazione della suddetta disciplina anche sui quotidiani e periodici;

VISTA la mail del 09/05/2014, acquisita al protocollo al n. 10078 del 09/05/2014, con la quale il sig. M. di P. ha segnalato che nella serata dell'8 maggio alle ore 19:15 il telegiornale di Telepointe *“si è aperto con la notizia di un sondaggio che vede il sindaco Brucchi in vantaggio del 53%.”* e che *“Al sondaggio è stato dedicato un titolo nel serpentone senza indicazione dei dati previsti dalla legge sulla par condicio. Poi è stato mandato in onda un servizio del direttore Almonti sul sondaggio, nel quale non sono stati diffusi i dati sul giorno di realizzazione del sondaggio, né sul tipo di campione, né sul metodo utilizzato...solo i numeri che esaltano il dottor Brucchi.”*, palesando il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4 della delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, invitando il Corecom Abruzzo a procedere alle dovute verifiche;

CONSIDERATO che d'ufficio si è presa visione della registrazione di che trattasi, acquisita direttamente dalle stazioni di monitoraggio site nelle sedi di L'Aquila e Pescara, mandata in onda alle ore 19:15:14 dall'emittente Telepointe, nella quale la voce narrante la notizia dell'esistenza del sondaggio ha rappresentato le necessarie informazioni relative al sondaggio, indicando chiaramente i seguenti elementi:

1. il soggetto commissionario del sondaggio (Forza Italia);
2. il soggetto che ha realizzato il sondaggio (Democom);
3. l'indicazione del sito internet (della Presidenza del Consiglio dei Ministri) dove è disponibile il "Documento" completo riguardante il sondaggio, contenente tutti gli elementi necessari alla completezza del sondaggio preelettorale in questione, che si allega alla presente deliberazione.

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza delle presunte violazioni delle disposizioni normative di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 in quanto, nella fattispecie esaminata, non si ravvisano i presupposti delle violazioni delle disposizioni di legge in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica così come disciplinato dell'art. 8 atteso che, ai sensi dell' art. 4, comma 7 dell' Allegato A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, che recita *"nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come disciplinata nei commi precedenti, ma deve fornire elementi utili a individuare il sondaggio a cui fa riferimento"*, gli obblighi riferiti alla corretta modalità di pubblicazione o diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risultano correttamente rispettati poiché nella notizia diffusa all'interno del contenitore televisivo mandato in onda dall'Emittente televisiva Teleonte nel telegiornale delle ore 19:15:14 sono stati correttamente indicati gli elementi riferiti:

1. al soggetto commissionario del sondaggio (Forza Italia);
2. al soggetto che ha realizzato il sondaggio (Democom);
4. l'indicazione del sito internet (della Presidenza del Consiglio dei Ministri) dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio, contenente tutti gli elementi necessari alla completezza del sondaggio preelettorale in questione, che si allega alla presente deliberazione.

Con voto unanime dei presenti

#### DELIBERA

1. di procedere all'archiviazione della segnalazione per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate.

Il Segretario Verbalizzante  
Dott.ssa Michela Leacche



Il Presidente  
Dott. Filippo Lucci

